

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015
608/2015/R/GAS**

**CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
145/2013/R/GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata e integrata;
- deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/2011);
- deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas/192/11);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 351/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 539/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 539/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 144/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 144/2013/E/gas) e il *“Resoconto dell'istruttoria conoscitiva relativa alle modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 2 maggio 2012, avviata con deliberazione 282/2012/R/gas, successivamente estesa al periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012 con la deliberazione 444/2012/R/gas”* (di seguito: Resoconto);

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 145/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 145/2013/R/gas);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas) in data 31 gennaio 2014, (prot. Autorità n. 3215 del 3 febbraio 2014);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas) in data 30 ottobre 2015, (prot. Autorità n. 32593 del 30 ottobre 2015).

FATTO

1. Nell’ambito dell’istruttoria conoscitiva sulle anomalie registrate nel primo periodo di applicazione della nuova disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale (1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012), avviata dall’Autorità con deliberazione 282/2012/R/gas e conclusa con deliberazione 144/2013/E/gas, sono emerse alcune situazioni, nelle quali l’intervento di Snam Rete Gas non sarebbe stato pienamente tempestivo, in particolare:
 - a) nell’inibire alla società Service S.r.l. la possibilità di registrare transazioni sul sistema PSV;
 - b) nel risolvere il contratto di trasporto alla società Gas & Oil Trader S.r.l.;
 - c) nel verificare la fideiussione presentata dalla società En Gas & Oil Trading S.p.a..
2. Con deliberazione 145/2013/R/gas, l’Autorità ha pertanto avviato un procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam Rete Gas, con riferimento ai crediti non riscossi, afferenti alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012.
3. Non formano oggetto del procedimento le partite economiche per il bilanciamento di competenza delle imprese di trasporto regionali ai sensi della deliberazione 539/2012/R/gas ancorché insorte nel predetto periodo.
4. Nell’ambito del procedimento, con comunicazione del 12 giugno 2013 (prot. Autorità n. 21549 del 12 giugno 2013), gli Uffici dell’Autorità hanno invitato Snam Rete Gas a fornire eventuali chiarimenti in relazione agli episodi riportati alle precedenti lettere a), b) e c).
5. Con memoria del 5 luglio 2013 (prot. Autorità n. 24221 del 5 luglio 2013) Snam Rete Gas ha formulato in merito le proprie considerazioni.
6. Nell’ambito del procedimento, in data 11 luglio 2013, Snam Rete Gas è stata sentita dal responsabile del procedimento in un’audizione ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del dPR 244/01.
7. Con nota del 31 luglio 2014 (prot. Autorità n. 21764 del 31 luglio 2014), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01.
8. In data 20 aprile 2015 Snam Rete Gas è stata sentita in sede di audizione finale dinanzi al Collegio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del dPR 244/01.

ARGOMENTAZIONI DELLA SOCIETÀ

9. Nell'ambito del procedimento, Snam Rete Gas ha sostenuto che l'intero ammontare dei crediti non riscossi, relativo alle vicende richiamate al precedente punto 1, lettere a), b) e c), dovrebbe esserle riconosciuto, avendo tenuto un comportamento corretto e pienamente legittimo; più in dettaglio, la società ha svolto una serie di articolati argomenti che possono essere riassunti nei termini seguenti (*sub A*, *sub B* e *sub C*).
- A. *Chiarimenti di Snam Rete Gas in relazione al non tempestivo blocco delle transazioni al PSV - cfr. precedente punto 1, lettera a)*
10. Con riferimento a quanto richiamato al precedente punto 1, lettera a), la società ha preliminarmente osservato che le condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al PSV accordavano a Snam Rete Gas la facoltà, e non l'obbligo, di sospendere l'operatività al PSV per l'utente inadempiente in relazione al contratto di trasporto.
 11. Il mancato esercizio della predetta facoltà nei confronti di Service S.r.l. sarebbe coerente con la prassi commerciale adottata da Snam Rete Gas nei confronti di tutti gli utenti inadempienti, ai quali la società concede in modo omogeneo qualche giorno per regolarizzare la propria posizione nei pagamenti.
 12. Snam Rete Gas ha ritenuto adeguata la propria condotta commerciale, in un contesto in cui il 72% degli utenti non rispettava il termine del pagamento previsto dalla fattura e il 70% dei pagamenti avveniva però entro il decimo giorno dalla data di scadenza.
 13. La società ritiene pertanto che l'immediata sospensione dell'operatività al PSV degli utenti inadempienti avrebbe determinato la loro uscita dal mercato con uno stravolgimento del sistema nazionale del gas. Pertanto, Snam Rete Gas sostiene di aver adottato un comportamento efficace ed idoneo a evitare che il sistema venisse chiamato a sopportare oneri in misura ancora superiore, considerato che nella gran parte dei casi nei 10 giorni successivi alla scadenza della fattura gli utenti hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione.
 14. Inoltre, Snam Rete Gas ha osservato come Service S.r.l. abbia tenuto un comportamento del tutto imprevedibile rispetto alla sua condotta sinora tenuta, passando da un profilo operativo al PSV coerente con il *trend* precedentemente osservato e con il mercato da essa servito, alla registrazione di transazioni per volumi decisamente più consistenti nei giorni 18 e 19 aprile 2012. In seguito a tali registrazioni la società ha affermato di essersi attivata per la loro cancellazione ma di non avervi dato seguito, informata l'Autorità, tenendo conto della segnalazione da parte di Sinergie Italiane S.r.l., controparte di Service S.r.l., nella quale venivano evidenziati i danni ad essa derivanti dalla cancellazione delle transazioni di propria competenza e veniva diffidata Snam Rete Gas dal procedere in tal senso.

B. Chiarimenti di Snam Rete Gas in merito alla ritardata risoluzione del contratto di trasporto della società Gas & Oil Trader S.r.l. - cfr. precedente punto 1, lettera b).

15. In relazione a quanto richiamato al precedente punto 1, lettera b), la società ha osservato che la risoluzione del contratto di trasporto di Gas & Oil Trader S.r.l. ha avuto corso a far data dal 1° giugno 2012 in quanto non vi sarebbero stati i tempi tecnici minimi per procedere alla risoluzione contrattuale dal 1° maggio 2012.
16. In particolare, Snam Rete Gas ha evidenziato che il 19 marzo 2012, ossia sei (6) giorni dopo la scadenza della fattura per i servizi di bilanciamento, ha intimato Gas & Oil Trader S.r.l. di procedere nel pagamento di quanto dovuto.
17. Con una lettera del 23 marzo 2012 Gas & Oil Trader S.r.l. si impegnavano a saldare la fattura entro la prima metà del mese di aprile 2012, e tuttavia in data 26 marzo 2012 Gas & Oil Trader S.r.l. comunicava a Snam Rete Gas di aver presentato ricorso innanzi al Tribunale civile di Milano avverso alla risoluzione del contratto di trasporto, prefigurata da Snam Rete Gas nella comunicazione del 19 marzo, qualora l'utente non avesse provveduto a saldare la fattura già venuta a scadenza.
18. Snam Rete Gas ha quindi informato l'Autorità al riguardo con nota in data 29 marzo 2012 (prot. Autorità n. 9803 del 29 marzo 2012) con la quale ha illustrato altresì le informazioni che intendeva intraprendere ed in particolare la risoluzione del contratto di trasporto con Gas & Oil Trader S.r.l. con decorrenza dal 20 aprile 2012.
19. L'Autorità, con nota del 5 aprile 2012 (prot. Autorità n. 10901 del 6 aprile 2012) ha espresso a Snam Rete Gas la propria condivisione circa l'esigenza che il responsabile del bilanciamento adotti tutte le misure più efficaci e tempestive al fine di preservare l'interesse del sistema, limitando il pregiudizio che ad esso deriva dai comportamenti segnalati. Con la medesima nota l'Autorità ha però invitato Snam Rete Gas a tenere in considerazione tempi e modalità per l'attivazione del fornitore di ultima istanza (FUI) e a segnalare alle imprese di distribuzione interessate la necessità di attivarsi per comunicare agli utenti della distribuzione la risoluzione del contratto di Gas & Oil Trader S.r.l. e l'attivazione del FUI.
20. Snam Rete Gas sostiene che le indicazioni pervenute dall'Autorità le avrebbero imposto di riconsiderare la tempistica e le modalità delle azioni da intraprendere nei confronti dei distributori e, tramite questi, verso gli utenti della distribuzione, e che i tempi tecnici necessari ad eseguire le indicazioni dell'Autorità non sarebbero stati compatibili con una risoluzione del contratto di trasporto di Gas & Oil Trader S.r.l. a far data dal 1° maggio 2012. Infatti, Snam Rete Gas sostiene che, ricevute le indicazioni dell'Autorità il 6 aprile 2012, non avrebbe potuto dare seguito alle comunicazioni prima del 10 aprile 2012, lasciando solo 3 giorni lavorativi ai distributori per completare le comunicazioni ai propri utenti.

21. Per questo motivo, Snam Rete Gas, con nota in data 17 aprile 2012 (prot. Autorità n. 12258 del 19 aprile 2012), avrebbe comunicato all'Autorità che la risoluzione del contratto sarebbe avvenuta a far data dal 1° giugno 2012 in assenza di ulteriori indicazioni da parte dell'Autorità medesima.

C. Chiarimenti di Snam Rete Gas relativi alla non tempestiva verifica delle fideiussioni presentate dalla società En Gas & Oil Trading S.p.a. - cfr. precedente punto 1, lettera c).

22. Con riferimento a quanto richiamato al precedente punto 1, lettera c), la società ha osservato di aver adottato, in relazione alle fideiussioni presentate da En Gas & Trading S.p.a., le usuali procedure di verifica utilizzate per tutte le fideiussioni che Snam Rete Gas riceve, anche in ambiti diversi dal servizio di bilanciamento.

23. La società ha, inoltre, precisato che nessun obbligo è posto in capo a Snam Rete Gas dal codice di rete relativamente alla verifica dell'autenticità delle fideiussioni presentate dagli utenti del bilanciamento, quindi, la società ha proceduto, in un momento successivo rispetto alla data di presentazione delle fideiussioni, a contattare il funzionario incaricato presso la filiale dell'istituto di credito, che risultava aver emesso le garanzie, e successivamente la sede centrale, dalla quale Snam Rete Gas è stata informata che le fideiussioni presentate da En Gas & Oil Trading S.p.a. risultavano false.

VALUTAZIONI

24. Oggetto del presente procedimento è valutare se gli oneri che si sono generati in capo a Snam Rete Gas, in quanto responsabile del bilanciamento, in relazione ai fatti richiamati al punto 1, lettere a), b), c), e meglio approfonditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione 144/2013/E/gas, debbano essere riconosciuti o meno mediante il meccanismo previsto dalla deliberazione ARG/gas 45/11.

25. Ciò in ragione del fatto che, presupposto per l'operatività di un tale meccanismo è che non possono essere posti a carico del sistema eventuali oneri conseguenti al mancato compimento da parte del responsabile del bilanciamento di tutte le azioni volte a ridurre o contenere il rischio derivante dall'esposizione del sistema nei confronti degli utenti nell'ambito del servizio di bilanciamento.

26. Le argomentazioni addotte da Snam Rete Gas, alle precedenti lettere A, B, C, non sono idonee a giustificare le anomalie riscontrate, per i motivi che si dettagliano, rispettivamente alle successive lettere D, E, F.

D. Sull'inibizione non tempestiva della possibilità di registrare transazioni al PSV - cfr. presente punto 1, lettera a), nonché precedente lettera A.

27. In via preliminare, si rileva che, come affermato dalla stessa Snam Rete Gas, la mancata attivazione da parte della società delle clausole di limitazione previste dai contratti dipende da un'autonoma scelta della medesima, di cui non è qui in discussione la legittimità, basata su una propria valutazione circa le possibili conseguenze ed oneri che avrebbero potuto derivare al sistema.
28. Sotto questo profilo, il presupposto di questa istruttoria è che non potranno essere posti a carico del sistema eventuali oneri conseguenti al mancato compimento, da parte di Snam Rete Gas, di tutte le azioni volte a ridurre o contenere il rischio derivante dall'esposizione del sistema nei confronti degli utenti nell'ambito del servizio di bilanciamento. Tale principio del contenimento degli oneri è sotteso all'intero assetto dei sistemi di garanzia prefigurato dall'Autorità, dapprima nella medesima deliberazione ARG/gas 45/11 (come più volte chiarito anche dai documenti per la consultazione che l'hanno preceduta), e poi puntualizzati con la deliberazione ARG/gas 155/11, la quale, appunto prevedeva l'inibizione delle transazioni sulla base del monitoraggio giornaliero dell'esposizione dell'utente ove questa risultasse non coperta dalle garanzie prestate. Tale previsione peraltro non era stata incisa dalla sentenza del Tar che ha annullato il sistema di garanzia, essendo oggetto di discussione l'entità e le forme delle garanzie da prestare.
29. In tale contesto, pertanto, il fatto che Snam Rete Gas abbia autonomamente deciso di non avvalersi immediatamente della facoltà di limitare la possibilità di registrare transazioni al PSV appare già di per sé condizione per escludere il riconoscimento degli oneri connessi. Infatti, rispetto alle richiamate esigenze evidenziate dalla regolazione del servizio di bilanciamento, nel momento in cui Snam Rete Gas sceglie di non attuare gli strumenti previsti nei termini consentiti, agisce evidentemente nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, consapevole del rischio in termini di esposizione nei confronti dell'utente inadempiente cui essa può incorrere. Assumendo comunque una tale scelta, la società accetta tale rischio con la conseguenza che eventuali oneri che dovessero sorgere per effetto della stessa scelta, non possono esserle riconosciuti.
30. Posto che quanto sopra osservato costituisce di per sé condizione sufficiente per escludere il riconoscimento degli oneri in discorso, si ritiene comunque opportuno, per ragioni di completezza, valutare anche le ragioni di opportunità addotte da Snam Rete Gas a giustificazione della scelta di ritardare l'applicazione della clausola – ossia il possibile “stravolgimento” del sistema derivante da una applicazione rigorosa di tale clausola.
31. Tali ragioni devono essere quindi analizzate, rispetto al citato obiettivo di minimizzare gli oneri del sistema nel suo complesso, facendo riferimento alle circostanze concrete in cui la società ha posto in essere le sue condotte. A questo riguardo giova innanzitutto osservare che l'assenza, pure temporanea, del sistema di garanzie, e i possibili oneri che ne potevano derivare, avrebbero dovuto indurre Snam Rete Gas, al fine di assicurare – in quelle condizioni – una effettiva minimizzazione degli oneri del sistema, ad adottare le pratiche

- commerciali più idonee e tempestive per contenere il rischio. Ciò anche in linea con gli interventi dell’Autorità che, proprio al fine di ridurre tale rischio, aveva adottato la disposizioni urgenti e transitorie in materia di tempistiche di pagamento di cui alla deliberazione ARG/gas 192/11.
32. Circa il possibile “stravolgimento del sistema” derivante dall’attivazione della clausola di limitazione della registrazione di transazioni al PSV da parte degli utenti inadempienti nel momento in cui si verifica l’inadempimento, si deve ritenere che Snam Rete Gas si riferisca alla possibilità che a fronte di tale azioni ne sarebbe risultata una riduzione dell’offerta di gas al PSV e conseguentemente un incremento del prezzo del gas e un possibile maggior ricorso al gas di bilanciamento che avrebbe potuto aggravare l’esposizione rispetto alle partite per il bilanciamento. Tuttavia, quello prospettato da Snam Rete Gas non è altro che uno scenario ipotetico, anche sotto il profilo dell’entità, il quale in realtà non si è verificato, neppure quando, con la deliberazione 181/2012/R/gas, è stato reintrodotta il sistema di garanzie con effetto immediato rispetto alle transazioni al PSV, che ha imposto la limitazione delle transazioni al PSV ai quantitativi coperti da garanzie valide per tutti gli utenti e non solo per quei soggetti in situazione di inadempienza.
 33. D’altra parte, anche i giorni di tolleranza concessi di fatto agli utenti per regolarizzare i pagamenti dopo la data di scadenza delle fatture emesse, senza procedere all’inibizione della registrazione di transazioni al PSV, appaiono eccessivamente estesi rispetto al paventato rischio di “stravolgimento del sistema nazionale del gas”, comportando la limitazione dell’operatività ad una quota rilevante di utenti. Si osserva, infatti, che, già nei tre giorni successivi alla scadenza, le fatture non pagate si riducono di oltre la metà delle fatture pagate oltre alla data di scadenza, attestandosi a circa il 6% del totale di quelle emesse, valore che si riduce al 3,5% a cinque giorni dalla scadenza. Se è poi vero che circa il 70% degli utenti ha pagato almeno una fattura oltre la scadenza, tale percentuale scende al 44% se si considerano i pagamenti avvenuti entro il terzo giorno dalla scadenza e al 34% se si considerano i pagamenti avvenuti entro il quinto giorno.
 34. In definitiva il presunto rischio di “stravolgimento del sistema” che secondo Snam Rete Gas sarebbe derivato dall’inibire le transazioni al PSV a seguito del mancato pagamento si riduce significativamente nei giorni immediatamente successivi alla data di scadenza della fattura essendo coinvolti un numero sempre minore di utenti.
 35. Ai fini della valutazione in esame rileva quindi il fatto che la registrazione delle transazioni che hanno causato l’incremento dell’esposizione di Service S.r.l. sia avvenuta proprio il sesto ed il settimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura per il bilanciamento.
 36. Inoltre, l’eccezionalità della transazione registrata da Service S.r.l. al PSV il 18 aprile 2012, del tutto incoerente con la normale attività della medesima, avrebbe dovuto costituire un ulteriore elemento a favore del blocco delle transazioni, almeno per tutte le successive registrazioni e in particolare di quella avvenuta il

19 aprile 2012. Al riguardo, in base a informazioni trasmesse da Sinergie Italiane S.r.l., risulterebbe che le transazioni registrate il 18 aprile 2012 sarebbero state immesse da Service S.r.l. nel sistema con significativo anticipo rispetto alla loro registrazione avvenuta con l'accettazione di Sinergie Italiane S.r.l..

37. Monitorando quindi l'attività di Service S.r.l. al PSV, Snam Rete Gas avrebbe potuto rilevare con adeguato anticipo il comportamento e intervenire tempestivamente inibendo la registrazione delle transazioni emesse prima che questa avvenisse con l'accettazione della controparte.
38. Alla luce di quanto sopra evidenziato emerge quindi un comportamento di Snam Rete Gas basato su scelte non coerenti con le esigenze di contenimento dell'esposizione del sistema, attraverso il monitoraggio dell'esposizione dell'utente e il tempestivo intervento, che hanno costituito presupposto per i precedenti interventi dell'Autorità (deliberazione ARG/gas 155/11, e a seguito della suo annullamento la deliberazione ARG/gas 192/11). Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dei relativi oneri.

E. sulla ritardata risoluzione del contratto di trasporto della società Gas & Oil Trader S.r.l. - cfr. precedente punto 1, lettera b), nonché precedente lettera B.

39. In merito a quanto riportato in relazione alla tardiva risoluzione del contratto di trasporto della società Gas & Oil Trader S.r.l. (con effetto dall'1 giugno 2012 invece che dall'1 maggio), Snam Rete Gas attribuisce tale circostanza ai maggiori e più onerosi adempimenti, rispetto a quanto era intenzione della medesima società, che le sarebbero stati imposti dell'Autorità con la comunicazione del 6 aprile 2012.
40. In particolare, Snam Rete Gas sostiene di essersi astenuta dall'effettuare immediatamente la comunicazione alle imprese di distribuzione, ritardando quindi la risoluzione del contratto di trasporto con la società Gas & Oil Trader S.r.l., in considerazione del fatto che le imprese di distribuzione, e i loro utenti, avrebbero avuto a disposizione un termine irragionevole per svolgere i propri adempimenti (in particolare per l'individuazione di un fornitore alternativo). A conferma della correttezza del proprio operato Snam Rete Gas evidenzia due successivi provvedimenti con i quali l'Autorità avrebbe previsto tempistiche più lunghe rispetto a quelle che avrebbero avuto a disposizione le imprese di distribuzione e i relativi utenti ove Snam Rete Gas avesse proceduto a risolvere il contratto di trasporto con decorrenza 1 maggio 2012. Si tratta in particolare:
 - delle modifiche al codice di rete approvate con la deliberazione 181/2012/R/gas, contenenti anche la disciplina della gestione dei casi di risoluzione contrattuale in cui non sia individuato un fornitore di ultima istanza per il trasporto "con tempistiche in linea con i termini di preavviso al cliente finale e l'eventuale chiusura del PdR";

- della deliberazione 249/2012/R/gas, con la quale è stata definita la disciplina del c.d. servizio di default trasporto da applicare proprio nei casi di risoluzione del contratto di trasporto.
41. Si rileva che con la citata comunicazione del 6 aprile 2012, l'Autorità non ha posto in capo a Snam Rete Gas alcun ulteriore e particolare adempimento tale da renderle impossibile la tempestiva risoluzione del contratto. Tale comunicazione, infatti, si limitava:
- a ricordare alla società il rispetto delle tempistiche previste per il FUI, circostanza che comporta, quale unico effetto, che la risoluzione del contratto di trasporto avesse effetto dall'inizio del mese di maggio, anziché dal 20 aprile 2012 come indicato da Snam Rete Gas nella sua lettera; ciò in quanto, appunto, ai sensi della regolazione all'epoca vigente, il FUI subentra con effetto dall'inizio del mese;
 - a invitare Snam Rete Gas a integrare le comunicazioni destinate alle imprese di distribuzione, già previste dalla regolazione all'epoca vigente, con alcune indicazioni da dare a tali società rispetto agli adempimenti propedeutici all'eventuale attivazione del fornitore di ultima istanza.
42. Le indicazioni fornite dall'Autorità con la citata comunicazione risultano avere un ridotto impatto sulle attività, già previste, in capo a Snam Rete Gas. Tant'è che Snam Rete Gas ha dichiarato che avrebbe potuto procedere alla comunicazione alle imprese di distribuzione entro un giorno lavorativo (corrispondente a quattro giorni di calendario considerato il periodo festivo) dalla ricezione della comunicazione dell'Autorità.
43. Gli adempimenti ricordati dall'Autorità, con la più volte richiamata comunicazione, riguardano piuttosto le imprese di distribuzione e, per loro tramite, gli utenti della distribuzione forniti da Gas & Oil Trader S.r.l.. Pertanto eventuali valutazioni in merito all'impossibilità di dare seguito alle indicazioni dell'Autorità, in ragione del ridotto margine temporale utile all'attivazione del FUI a far data dal 1° maggio 2013, sarebbero dovute pervenire dalle imprese di distribuzione e dagli utenti; invece, Snam Rete Gas, pur non avendo alcun obbligo in tal senso, sostiene di essersi fatta parte attiva al fine di tutelare presunti interessi delle imprese di distribuzione e dei loro utenti, indipendentemente da ogni questione sul titolo in forza del quale la società di trasporto ha agito per la cura di interessi altrui, ciò che rileva è che si tratta di una autonoma scelta della società, le cui conseguenze in termini di onerosità del sistema non possono essere fatte gravare sulla generalità dei clienti finali.
44. Quanto poi ai riferimenti compiuti da Snam Rete Gas ai termini previsti dalla successiva regolazione dell'Autorità, si tratta di un argomento del tutto inconferente ai fini del caso in esame. Tale regolazione, infatti, tenta di fornire un quadro di scadenze più rigido ma stabile per periodi successivi a quelli oggetto dell'istruttoria. La condotta di Snam Rete Gas, invece, deve essere contestualizzata nell'ambito delle disposizioni all'epoca vigenti e delle possibilità di azione e di intervento che quella regolazione le consentiva allora,

valutate alla luce del principio della minimizzazione degli oneri per il sistema. In quel contesto, non erano vigenti i vincoli e le scadenze introdotti dalla successiva regolazione, ma erano comunque chiare le responsabilità dei diversi soggetti, in particolare quelle dell'impresa di trasporto e quelle dell'impresa di distribuzione.

45. Per Snam Rete Gas, valeva l'unico limite della data di decorrenza degli effetti della risoluzione del contratto (dall'inizio del mese successivo), nonché l'obbligo di informare le imprese di distribuzione (obbligo da eseguire con le raccomandazioni contenutistiche oggetto della citata comunicazione). In tale contesto, l'impresa di trasporto ha deciso di attendere un ulteriore mese, per valutazioni sue proprie, che peraltro le erano consentite dalla regolazione vigente. A quest'ultimo riguardo, giova infatti ribadire che, come chiarito sopra, non è qui in discussione la legittimità della condotta di Snam Rete Gas (motivo per cui l'Autorità non ha ritenuto necessario commentare la decisione della società di postergare all'1 giugno 2013 gli effetti della risoluzione del contratto), quanto piuttosto se sussistano i presupposti per porre a carico del sistema gli oneri generati dalle sue condotte, presupposti che, per i motivi sopra chiariti, non si ravvisano nel caso di specie.
46. Da ultimo, per completezza, si ritiene opportuno comunque precisare che i provvedimenti richiamati da Snam Rete Gas, diversamente da quanto sostenuto dalla società, non contengono elementi risolutivi a supporto del suo operato.
47. In primo luogo, le modifiche al codice di rete sopra richiamate (relative alla gestione dei casi di risoluzione contrattuale in cui non sia individuato un fornitore di ultima istanza) rispetto a quanto precedentemente previsto dispongono che la decorrenza dell'efficacia della risoluzione è definita da Snam Rete Gas e da questa comunicata all'utente inadempiente nel rispetto dei termini di preavviso previsti al capitolo 6. Tali termini di preavviso riguardano l'anticipo, non inferiore a 20 giorni, con il quale viene comunicata al cliente finale la chiusura del punto rispetto alla data dell'intervento. Si tratta quindi di un aspetto estraneo all'invito espresso nella citata nota del 6 aprile 2012, in quanto contenente una disciplina relativa ai punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto per i quali non sia risultato individuato il fornitore di ultima istanza, e non incide sull'opportunità espressa nella citata nota di tenere in considerazione i tempi previsti dalla regolazione vigente in materia di attivazione del fornitore di ultima istanza.
48. In secondo luogo, la deliberazione 249/2012/R/gas ha invece disciplinato (comma 7.3) i termini per l'attivazione del fornitore di ultima istanza rispetto alla data di comunicazione, all'impresa di distribuzione e agli utenti, della mancata individuazione dell'utente del bilanciamento responsabile dei quantitativi consegnati all'utente della distribuzione. In particolare il citato comma prevede che, ove la comunicazione sia inviata dopo il secondo giorno lavorativo del mese, le disposizioni relative alla risoluzione del contratto di distribuzione (ai sensi del comma 7.2), e all'eventuale attivazione del fornitore

- di ultima istanza, si applichino a partire dal termine previsto dalla normativa vigente relativamente al mese successivo.
49. Si tratta di disposizioni volte a consentire all'utente della distribuzione un tempo minimo (di circa dieci giorni) per l'individuazione di un nuovo utente del bilanciamento, che tengono conto della presenza di un utente del bilanciamento transitorio (il fornitore di default del trasporto), individuato in base alle disposizioni del medesimo provvedimento 249/2012/R/gas, responsabile dei quantitativi consegnati all'utente della distribuzione. In altri termini l'introduzione di un termine minimo per l'individuazione di un nuovo fornitore da parte dell'utente della distribuzione, prima dell'attivazione del fornitore di ultima istanza, è coerente ed è consentita dall'introduzione della disciplina del *default* trasporto che assicura la continuità della fornitura all'utente della distribuzione.
50. Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento degli oneri derivanti dal mancato pagamento da parte Gas & Oil Trader S.r.l. delle partite economiche per il bilanciamento relative al mese di giugno 2012.

F. Sulla verifica non tempestiva delle fideiussioni presentate dalla società En Gas & Oil Trading S.p.a. - cfr. precedente punto 1, lettera c), nonché precedente lettera C.

51. In termini generali, si osserva che la deliberazione ARG/gas 45/11 dispone, al comma 11.10, il recupero da parte di Snam Rete Gas dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli utenti del bilanciamento, crediti non coperti dal sistema di garanzie di cui all'articolo 11. Sotto questo profilo, a rigore, ai fini del riconoscimento dei costi in esame, non rileva il fatto che le garanzie siano risultate false, quanto piuttosto se si siano generati costi non recuperabili ulteriori rispetto all'entità delle garanzie che Snam Rete Gas aveva titolo a richiedere e a considerare in conformità alle disposizioni della deliberazione ARG/gas 45/11 e alle disposizioni attuative. Pertanto non possono trovare copertura nell'ambito del meccanismo di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11 importi legati a crediti non recuperabili del bilanciamento ulteriori rispetto a quelli che sono risultati emergenti dall'applicazione del sistema di garanzie.
52. Tale impostazione è coerente con la finalità della disciplina richiamata di responsabilizzare il responsabile del bilanciamento nella diligente gestione degli strumenti che la regolazione le mette a disposizione a tutela dell'integrità del sistema.
53. A quest'ultimo riguardo, inoltre, e posto quanto sopra, vale comunque la pena osservare che le condotte tenute da Snam Rete Gas nel caso concreto non appaiono pienamente adeguate. Al riguardo, è importante ribadire che il comportamento della società deve essere valutato rispetto alle concrete circostanze in cui si è trovata a operare. Infatti, come già ribadito anche per gli altri aspetti sopra esaminati, non si discute qui se le condotte di Snam Rete Gas siano o meno legittime/lecite o coerenti con la regolazione vigente, ma quelle

condotte devono essere valutate alla luce dei fatti concreti in cui sono state poste in essere e alla luce del principio di minimizzazione degli oneri più volte richiamato. Nel caso in esame, Snam Rete Gas ha deciso, nell'ambito della sua autonomia imprenditoriale, di non compiere, controlli particolari e approfonditi al momento di presentazione delle garanzie da parte di En Gas & Oil Trading S.r.l., compiendoli solo in un secondo momento ed assumendosi pertanto il rischio connesso al mancato accertamento della validità delle fideiussioni presentate degli utenti del bilanciamento. Peraltro la relazione fra il soggetto che ha prestato le garanzie con un soggetto dimostratosi inadempiente, evidenziata dal trasferimento delle capacità di trasporto a En Gas & Oil Trading S.r.l. da parte di Gas & Oil Trader S.r.l al momento della risoluzione del contratto di trasporto, e la condivisione della sede legale tra i due soggetti, avrebbero potuto indurre Snam Rete Gas a compiere controlli più accurati e tempestivi. Pertanto, e in disparte quanto considerato sopra in termini più generali, non si ravvisano comunque i presupposti per un riconoscimento degli oneri che tale scelta ha generato, corrispondenti alle partite economiche per il bilanciamento dovute da En Gas & Oil Trading S.r.l., come da ultimo comunicate da Snam Rete Gas.

RITENUTO CHE:

- sia necessario chiudere il procedimento avviato con la deliberazione 145/2013/R/gas, senza riconoscere le somme corrispondenti ai crediti non riscossi con riferimento alle fattispecie di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c);
- sia pertanto opportuno riconoscere a Snam Rete Gas la restante parte dei crediti non riscossi relativi all'intero periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012, per un ammontare pari a euro 299.302.521 (comprensivi di IVA), al lordo degli ammontari già recuperati;
- sia ovviamente salvo il diritto di Snam Rete Gas di trattenere i crediti relativi alle partite economiche del bilanciamento oggetto del presente procedimento eventualmente recuperati dalla medesima società in esito alle azioni giudiziarie da essa intraprese nei confronti delle società Service S.r.l., Gas & Oil Trader S.r.l, En Gas & Oil Trading S.p.a. e relativi aventi causa, nella misura corrispondente agli importi non riconosciuti

DELIBERA

1. di chiudere il procedimento avviato con deliberazione 145/2013/R/gas con il riconoscimento parziale a Snam Rete Gas dei crediti a essa non corrisposti relativi al periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012 per un ammontare pari a euro 299.302.521 (comprensivi di IVA);

2. di dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di monitorare il prodursi delle condizioni necessarie all'emissione di note di variazione volte al recupero dell'IVA da parte di Snam Rete Gas relativamente ai crediti di cui al precedente punto;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.a. e a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni